

Dds, definite con la Siae le linee guida su prima vendita

A breve tavolo col Mibact per rendere ufficiale la non applicazione

Marilena Pirrelli

■ Per gli operatori dell'arte contemporanea e, in particolare, per le gallerie del mercato primario, aderenti al tavolo di lavoro della Siae, promosso dagli avvocati Silvia Stabile e Enrico Del Sasso dello Studio Legale Negri-Clementi, ci sono buone prospettive di giungere per settembre alla definizione di un documento che faccia chiarezza sugli adempimenti minimi fiscali e contabili che le gallerie devono ottemperare ai fini della non applicazione del diritto di seguito (Dds) alle prime vendite.

È di questi giorni la notizia che il documento con precise linee guida è al vaglio della Direzione generale della sezione Olaf della Siae di Roma guidata da Raffaella Celentano. Una volta definito il suo contenuto, con la pubblicazione sul sito web della Siae (www.siae.it), le linee guida saranno vincolanti per tutte le gallerie che attuano prime vendite e non solo per quelle aderenti al tavolo di lavoro. Decisivo è stato il contributo di Pietro Vallone, commercialista e direttore finanziario della galleria Massimo De Carlo, che ha saputo dare indicazioni importanti per la redazione delle linee guida.

Per dimostrare che la galleria agisca in base a un mandato senza rappresentanza e che riceva le opere in conto vendita (non acquistandole in proprietà ma ricevendole quale depositario delle stesse), è parso necessario che sia in grado di dimostrare, su base documentale, la sussistenza di un contratto scritto di mandato tra la galleria e l'artista, il regolare mantenimento di un registro, anche elettronico, di carico e scarico (articolo 39 del Dpr 633/72), l'emissione dalla galleria al collezionista di una fattura di vendita per il prezzo di cessione dell'opera con data anteriore alla fattura emessa dall'artista alla galleria per il prezzo di vendita realizzato, dedotta la percentuale spettante alla galleria. È essenziale che le gallerie del mercato primario in vista di tale traguardo si adeguino fin da ora agli adempimenti minimi richiesti, se disattesi potrebbero trovarsi nell'impossibilità o in difficoltà a provare che le vendite eseguite per conto dei propri artisti siano prime e non seconde per le quali, invece, i compensi per il Dds devono essere versati alla Siae. È confortante anche la decisione di coinvolgere il Mibact spostando sul piano istituzionale la corretta interpretazione della normativa sul Dds (articolo 144 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633); l'iniziativa, in tempi che si auspicano brevi, consentirà di confermare, in via definitiva, che, anche in Italia, come nel resto dei Paesi europei, il compenso per il Dds si applica solo alle seconde vendite intermedie dalla galleria. Al tavolo di lavoro con il Mibact prenderà parte la Siae, lo Studio Legale Negri-Clementi, in rappresentanza delle gallerie del mercato primario, e il presidente di Angamc, Annamaria Gambuzzi, in rappresentanza delle gallerie associate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA